

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

COMUNICAZIONE INTERNA
N. 69 DEL 25.01.2016

DA:
PRESIDENTE
AVV. GIUSEPPE DI STEFANO

A:
TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE
DELLA SOCIETA'
SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

E P.C.

DIRIGENTE
SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL
PERSONALE
ARCH. MARIO MESSINEO

DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONVENZIONI
DOTT. ANTONIO ZAGARELLA

FUNZIONARIO DIRETTIVO
UFFICIO SERVIZI INFORMATICI
DOTT. AGOSTINO PORTANOVA

UFFICIO PAGHE E CONTRIBUTI

ISTRUTTORI DIRETTIVI
COORDINATORI SOCIETARI
SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

PRESIDENTE
ORGANISMO DI VIGILANZA SOCIETARIO

Oggetto: Modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Si fa riferimento a quanto in oggetto ed all'art. 26 – Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale – del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, pubblicato sulla G.U. del 23.09.2015 – Suppl. Ordinario n. 53, che testualmente recita:

"1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3.

2. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.

Via Libertà, 37 - 90139 Palermo Tel. 091/6118543 - Fax 091/6118511 - Sito Internet: www.serviziausiliarisicilia.it - e-mail: info@serviziausiliarisicilia.it - Pec: serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it - P.I. - C.F. Registro Imprese di Palermo n. 04567910825 - Numero R.E.A.: 204568 - Capitale Sociale € 162.000,00 i.v. Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Siciliana.

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore, le modalità di trasmissione nonché gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione.

4. La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

7. I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e dalla medesima data sono abrogati i commi da 17 a 23-bis dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92."

Con particolare riguardo, poi al comma 3 del citato art. 26 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto ad emanare specifico decreto, datato 15.12.2015 e pubblicato sulla G.U. n. 7 del 11.01.2016, di seguito testualmente riportato, con cui sono state fissate e definite le modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

"Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro revoca e gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2015.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «modulo»: il modello con il quale il lavoratore manifesta la volontà di recedere dal contratto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale o di revocare tale volontà;

b) «soggetti abilitati»: i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che possono trasmettere il modulo per conto del lavoratore;

c) «sistema informatico SMV»: il sistema informatico messo a disposizione dei lavoratori e dei soggetti abilitati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione dell'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2015;

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

d) «codice identificativo del modulo»: il codice alfanumerico rilasciato dal sistema informatico SMV attestante il giorno e l'ora in cui il modulo e' stato trasmesso dal lavoratore con le modalita' di cui all'art. 3, comma 3;

e) «data certa di trasmissione»: la data risultante dalla procedura di validazione temporale attestante il giorno e l'ora in cui il modulo e' stato trasmesso dal lavoratore o dai soggetti abilitati.

Art. 3

*Modulo per le dimissioni,
la risoluzione consensuale e la revoca*

1. Per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e della loro revoca e' adottato il modulo di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il modulo di cui al comma 1 e' reso disponibile ai lavoratori e ai soggetti abilitati nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, con le modalita' tecniche di cui all'allegato B, che forma parte integrante del presente decreto.

3. Il modulo di cui al comma 1 e' inoltrato alla casella di posta elettronica certificata del datore di lavoro con le modalita' stabilite nell'allegato B, il quale stabilisce, altresì, le modalita' di trasmissione del modulo alla Direzione territoriale del lavoro competente e i caratteri di non contraffazione e falsificazione della manifestazione di volonta' di recedere o risolvere il rapporto di lavoro o di revocare tale volonta'.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”.

Dalla prefata e novella legislazione in merito, ne discende che, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 55 comma 4 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, come novellato dal comma 16 dell'art. 4 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, che testualmente recita: “La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro», oltreché nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, **a decorrere dal 12.03.2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale sono efficaci soltanto se comunicate in via telematica**, secondo le nuove procedure anzi descritte, cessando, quindi, dalla medesima data, di avere efficacia qualsiasi altra modalita' e procedura.

Per effetto dell'entrata in vigore della citata normativa, a decorrere dal 12.03.2016 sono abrogati i commi da 17 a 23-bis dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Convalida dimissioni).

L'Ufficio protocollo avrà cura di consegnare copia della presente Comunicazione Interna societaria a tutto il personale societario della sede societaria ed ai Sigg. Dipendenti societari -